

PRIMO PIANO

Axa, stop a polizze anti ransomware

Axa non sottoscriverà più polizze assicurative in ambito cyber che rimborsano gli assicurati in caso di estorsioni dovute ad attacchi ransomware. È quanto riporta l'Associated Press, spiegando che questa decisione, annunciata giovedì scorso, riguarda al momento il mercato francese.

Axa ha spiegato che la sospensione di questa opzione è dovuta alle preoccupazioni espresse dalla giustizia francese e da funzionari di cybersecurity nel corso di un dibattito avvenuto al Senato, in cui si è parlato di "una devastante epidemia globale di ransomware".

Il settore assicurativo è stato oggetto di notevoli critiche per il rimborso dei pagamenti del riscatto. L'AP cita l'esperta di sicurezza informatica Josephine Wolff della Tufts University, secondo cui questa sarebbe diventata una parte integrante delle pratiche di gestione del rischio delle imprese "come se fosse uno dei costi del fare impresa. E penso che sia davvero preoccupante perché questo è ciò che alimenta la continua attività di ransomware: le persone continuano a pagare il riscatto".

Spesso, i criminali ransomware raccolgono informazioni sui potenziali obiettivi in anticipo, e sanno quando una vittima ha una polizza che copre i pagamenti del riscatto.

Beniamino Musto

GLOSSARIO

Quello assicurativo è certamente un linguaggio per iniziati, ricco di contributi che hanno origine da diverse lingue e da varie esperienze. Già pubblicata negli scorsi anni, Insurance Daily ripropone la rubrica Glossario, una serie di articoli di Cinzia Altomare che analizzano le particolarità dell'"assicuratese" per comprenderne più a fondo i significati specifici. Un contributo che siamo certi sarà utile all'arricchimento della cultura del settore.

L'importanza del glossario in assicurazione


I termini che si usano nella definizione della polizza o nei processi assicurativi possono avere radici molto antiche o essere neologismi, spesso in lingua inglese, che diventano di uso comune. Conoscerne l'etimologia aiuta a comprenderne più a fondo il significato

Il **glossario** è una raccolta di termini appartenenti a un ambito specifico, che ha origine dalla parola latina *glossarium*, a sua volta derivante dal greco antico γλῶσσα (*glossa*), ovvero, *lingua*.

Nella cultura tardo-latina la *glossa* indicava una nota esplicativa, apposta a fianco di un termine di difficile comprensione. In effetti, il glossario si distingue dai termini *vocabolario* e *dizionario*, perché, pur trattandosi di una raccolta di lemmi, rimane circoscritto a un ambito di riferimento peculiare, soprattutto tecnico.

In ambito assicurativo, il glossario è largamente usato, proprio perché ci troviamo spesso di fronte a termini tecnici che sarebbero altrimenti difficili da comprendere, o che potrebbero ingenerare una comprensione errata del contenuto, ad esempio, delle clausole che formano un contratto di assicurazione.

La questione è anche aggravata dal fatto che i termini usati in assicurazione derivano da lingue diverse, soprattutto dall'inglese. Ma esistono almeno due diverse versioni di questa lingua, quella propriamente inglese e quella americana, e può capitare che lo stesso termine abbia significati differenti, o diverse accezioni, a seconda che sia usato da questa parte o dall'altra dell'Atlantico. (continua a pag. 2)



**INSURANCE REVIEW
È SU FACEBOOK**

Segui la nostra pagina



(continua da pag. 1)

La lingua assicurativa, infine, è assai vitale ed evolve continuamente, insieme ai prodotti offerti nei mercati di tutto il mondo: una corretta comprensione dei termini usati in assicurazione può dunque risultare di vitale importanza, per orientarsi all'interno di un universo tanto tecnico, specifico e in continua trasformazione.

Non deve quindi sorprenderci il fatto che di tanto in tanto vengano pubblicati nuovi testi che aggiornano il glossario assicurativo.

La redazione di *Insurance Trade* riceve spesso richieste di chiarimenti e i lettori più affezionati ricorderanno che qualche anno fa ero titolare di un'apposita rubrica con questo titolo.

La scorsa settimana, ad esempio, un lettore si lamentava proprio della difficile comprensione di termini e locuzioni assai largamente usati, come *accidentalità* o *fatto accidentale*.

Casualmente e per questioni puramente alfabetiche, è questa una delle prime definizioni dei glossari assicurativi in uso. A grande richiesta, dunque, cogliamo l'occasione per riprendere questa consuetudine, pubblicando ogni mese un'analisi delle voci più in uso, a cominciare proprio da **accidentalità**.



ACCIDENTALITÀ O FATTO ACCIDENTALE

Il termine è usato prevalentemente nelle polizze che assicurano la Responsabilità civile, che in genere "subordinano il risarcimento del danno alla condizione che l'evento dannoso costituisca "fatto accidentale" e su questo complesso concetto ruota l'intera architettura di questo tipo di assicurazione.

Esso serve a sottolineare il carattere di involontarietà del danno, evitando, ad esempio, che la polizza si trasformi in uno strumento di protezione per chi dovesse procurare artatamente un danno a terzi, giacché assicurarsi contro le conseguenze di un proprio comportamento doloso è vietato dalla legge (con la significativa eccezione disposta dall'articolo 2049 del codice civile, per i danni causati da dolo delle persone di cui l'assicurato debba rispondere) e il relativo contratto sarebbe perciò nullo.

Le polizze di Responsabilità civile prevedono dunque una clausola contrattuale che definisce il rischio oggetto della copertura e l'obbligo per l'assicuratore di tenere indenne l'assicurato "per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione".

Occorre quindi stabilire la sussistenza del carattere di accidentalità dell'evento dannoso, le cui conseguenze sono coperte dalla polizza.

Nella Responsabilità civile, un fatto può qualificarsi come accidentale quando, pur sussistendo la generica possibilità del suo accadimento, intervengano circostanze estranee all'attività dell'agente (o alle modalità della sua esecuzione), nel causare uno specifico danno a terzi.

Dev'essere insomma ravvisata la colpa (anche grave) dell'assicurato e non la volontarietà dell'atto, ma la questione è assai più complicata.

A tale proposito, significativo è l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. III, n°4799 del 26 febbraio 2013), secondo il quale "l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi".

Non tutti i fatti colposi sono però coperti dalla garanzia assicurativa, ma soltanto quelli accidentali, con esplicito riferimento alla repentinità e brevità del comportamento che genera il danno, a differenza di quanto accade con i comportamenti prolungati, permanenti o reiterati, che connotano invece una certa preordinazione dell'azione.

Da quanto detto, risulta evidente come il concetto di accidentalità, per la sua complessità e per i suoi notevoli risvolti pratici nella definizione dei danni risarcibili, abbia dato luogo a molte polemiche e a un vivace dibattito in dottrina e giurisprudenza.

Come si è accennato, si ritiene generalmente che, quando una clausola contrattuale limita il risarcimento ai danni conseguenti a fatti accidentali, questa copre tutte le condotte colpose, a esclusione solo di quelle dovute a caso fortuito o forza maggiore che, come abbiamo visto, non presuppongono responsabilità.

(continua a pag. 3)

(continua da pag. 2)

C'è chi ritiene, invece, che l'accidentalità non dipenda dall'imprevedibilità dell'evento dannoso, ma dalla sua incertezza. In tal caso, pur essendo possibile prevedere il verificarsi di un'evenienza, sarà l'incertezza dei fattori che concorrono a causare il danno a connotare il fatto come *accidentale*.

Sarebbe quindi preferibile inserire nel glossario delle polizze una definizione che identifichi meglio il concetto di accidentalità che determinerà la risarcibilità del danno, tenendo conto che ciò non potrà prescindere dall'oggetto della garanzia.

Bisognerà considerare, ad esempio, che nell'ambito della Responsabilità professionale, l'evento dannoso finisce per forza per dipendere dall'attività dell'agente e dalle modalità con cui la stessa viene eseguita. Sotto questo profilo, sono molti gli operatori del mercato critici sull'adozione di questa limitazione, per lo meno nell'ambito della responsabilità contrattuale, e alcune compagnie di assicurazione non riportano l'espressione *accidentale* nelle loro polizze, anche perché l'articolo 1917 del Codice Civile, che dispone il funzionamento dell'assicurazione della responsabilità civile, di tale termine non fa menzione.

In tal caso, la definizione del rischio riporterà la seguente

dicitura: "L'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta".

C'è poi da considerare che il concetto di accidentalità, seppure applicato principalmente nella responsabilità civile, è utilizzato in altri rami assicurativi, come quello degli Infortuni. Qui esso si confonde proprio con il concetto di infortunio, inteso come evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, ovvero come un evento *accidentale* che abbia un effetto lesivo sulla persona.

In questo caso, però, bisogna operare un distinguo, perché l'oggetto della copertura non è qui volto a identificare una responsabilità e dunque prescinde dal concetto di colpa che, come abbiamo visto, è invece il nucleo della definizione utilizzata nell'ambito della responsabilità civile.

In questo caso, la spiegazione del termine si può agevolmente limitare a quanto indicato nei vocabolari, come il famoso Treccani: "accidentalità s. f. – casualità: fatti che si presentano con carattere di accidentalità; con valore più concreto, circostanza *accidentale*, *fortuita*".


Cinzia Altomare

QBE. Siamo pronti.

Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e impatti sui rischi D&O

Webinar 18 maggio, 11:30 - 12:30 (CET)

Se sei un intermediario registrati qui

Made possible


DALLE AZIENDE

Verso un nuovo risk management sanitario

La crisi pandemica ha messo in evidenza la rilevanza del ruolo di risk manager nel settore della salute, ma allo stesso tempo ha mostrato la necessità di adeguare i suoi strumenti

“Non c'è porto sicuro per il marinaio che non sa dove andare”. Il valore che ogni decisione porta in sé, persino quando essa non si rivela corretta, sta nell'aver preso una direzione precisa (e questo Seneca l'aveva ben presente).

Questo è l'elemento che permette di valutarne gli effetti, pronto a modificare la rotta ma tenendone sempre una sola alla volta, senza comportamenti ondivaghi.

Il risk manager sanitario, nella tempesta pandemica, si è trovato improvvisamente al timone in moltissime realtà, e in molte altre avrebbe potuto e dovuto essere chiamato a guidare, o quantomeno a collaborare nel portare la nave delle nostre comunità fuori da questa tempesta.

Perché il Sars-Cov-2 non solo è un'emergenza mondiale, ma rischia di essere la tempesta perfetta, quella nella quale le emergenze ormai note, oltre a essere esse stesse pericolose e mortali, sono anche catalizzatrici di un nuovo, diverso modo di affrontare i pericoli e i rischi della contemporaneità.

Non è solo la pandemia, perciò, il problema, ma il diverso modo di percepire, di reagire al rischio, di concepire la sanità non solo come modello produttivo, ma come pilastro unico e irrinunciabile della sicurezza sociale e collettiva. Pilastro messo oggi a dura prova dal profluvio di informazioni contraddittorie e dannose, soprattutto perché non sintetizzate in decisioni univoche.

Ed ecco i nodi venire al pettine tutti insieme, anche quelli che apparentemente meno riguardano la gestione dell'emergenza e che rappresentano null'altro che la crisi definitiva, il *de profundis* del modello di efficientamento dei servizi sanitari, rimasto per decenni voce unica e incontrastata in Italia e nell'Occidente.

Un passo in avanti a supporto della sicurezza sociale

Essere pronti in questa e anche nella prossima crisi è quindi la sfida del 2021. Tra i suoi driver questa sfida deve considerare:

- sostituire, o quantomeno integrare, il decentramento con la territorializzazione;
- considerare la sicurezza sanitaria, e non solo le presta-

zioni, come prodotto fondamentale della sanità, riscoprendo il valore anche economico delle ridondanze di asset nei settori più critici;

- aggiornare e modernizzare la visione dato-centrica della gestione sanitaria, per rendere più facile la condivisione delle *best practice* locali e più rare le decisioni dipendenti solo dai numeri.

Per rendere possibile questo enorme passo avanti verso la nuova modernità della sanità pubblica e farla evolvere in sistema integrato di sicurezza sociale, occorre anche (forse soprattutto) un risk management che solidifichi tutte le sue competenze intorno alla parola “lucidità”.

“Lucidità” è ciò che impedisce di cambiare direzione prima ancora di avere dei riscontri da quella appena intrapresa, è quello che tiene conto della latenza che impedisce di cogliere gli effetti in tempi brevi e, nel contempo, valuta l'impatto delle azioni non solo in termini di quantità, ma anche di percezione.

È ciò che può trasformare reazioni tumultuose ed emotive in azioni di successo e durature.

Ed è anche la parola d'ordine, il fulcro, del **Corso “Responsabilità professionale e gestione del rischio assicurativo in ambito sanitario”** e di tutto il percorso formativo in ambito sanitario organizzato quest'anno da Cineas.

Diceva un romanziere americano che è “lucido” chi capisce che solo metà di ciò che si sente e si vede è importante, ed è “brillante” chi capisce quale metà sia vera. Noi seguiremo il processo inverso, spingendo le menti brillanti a esercitare più lucidità.

Flaviano Antenucci,

coordinatore del corso Cineas

“Responsabilità professionale e gestione del rischio assicurativo in ambito sanitario”

Il corso inizierà il prossimo 9 giugno, in modalità online smart learning (posti limitati). Tutte le informazioni su Cineas.it

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 10 maggio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577

INSURANCE CONNECT TV

**Agente di assicurazione,
una professione da consigliare ai giovani**



Ripercorrendo i trend che stanno modificando l'assicurazione nel nostro Paese, **Jean François Mossino**, presidente commissione agenti Bipar, analizza la concentrazione del mercato, le integrazioni di reti agenziali, la centralità del cliente. E spiega perché, tra normative, concorrenza e paure della disintermediazione, la figura dell'agente resterà, anche in futuro, la colonna portante della distribuzione assicurativa.

**GUARDA LA VIDEO INTERVISTA
SU WWW.INSURANCECONNECT.TV**



INSURANCE CONNECT INNOVATION SUMMIT 2021

9-10 GIUGNO 2021 | 9:30 - 17:00

IN DIRETTA SU
WWW.INSURANCECONNECT.TV

50
RELATORI



2
OPENING
SESSION



6
SESSIONI
TEMATICHE

A CHI SI RIVOLGE *Compagnie di assicurazione – Banche – Intermediari – Collaboratori – Periti – Associazioni di categoria*



- Responsabili comunicazione
- Responsabili marketing
- Responsabili commerciale
- Responsabili area innovazione/telematica



- Responsabili IT
- Head of digital
- Responsabili organizzazione
- Responsabili operations
- Responsabili customer analytics



- Responsabili rami vita e danni
- Direttore tecnico auto
- Underwriting
- Responsabile attuario
- Responsabili fiduciari e processi organizzativi

ISCRIVITI CLICCANDO QUI

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

Main sponsor opening session



GFT

Main sponsor sessioni tematiche

